

**espulsione di minore - contrasto tra certificazione auxologica (margine di errore) e documentazione anagrafica - prevalenza probatoria della certificazione anagrafica e di identificazione - illegittimità dell'espulsione**

*artt. 13 e 19, co. 2 lett. a) TU n. 286/98*

RG. 40821/2013. A scioglimento della riserva che precede, visti gli atti di causa, rilevato che il ricorrente ha prodotto numerosi certificati attestanti la sua data di nascita e copia del passaporto da cui si ricava che lo stesso è nato il 16.12.1995, l'originale del passaporto veniva esibito al giudice di pace;  
ritenuto pertanto che dalla documentazione in atti appare la minore età del sig. [...] anche all'epoca del decreto di espulsione. La certificazione relativa all'esame auxologico eseguito non fornisce certezza in merito al risultato conseguito in quanto per letteratura medica in materia non si rinvencono studi sufficienti a suffragare la loro assoluta attendibilità. In presenza di certificazione e documenti di identificazione forniti dal ricorrente, che si presentò spontaneamente presso gli uffici della questura per essere aiutato in quanto minore, si deve ritenere che l'atto di espulsione è senz'altro viziato per violazione di legge, in particolare violazione art. 19, co. 2 lett. a) d.lgs. 286/98. Il divieto di espulsione di minori non risulta rispettato. Emerge dagli atti che il ricorrente è entrato in Italia non accompagnato da parenti che se ne potevano prendere cura. Conseguisce che l'atto di espulsione opposto deve essere annullato in quanto il ricorso è fondato.

P.Q.M.

il Giudice di pace, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto di espulsione opposto, emesso dal prefetto di Bologna a carico di [...], nato in Bangladesh il [...], con dichiarazione di inefficacia di ogni atto conseguente.